



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
Città metropolitana di Catania

Ordinanza Sindacale n. 11 del 24/06/2020

**OGGETTO:** Emergenza sanitaria da COVID 19 – Fase 3.

**IL SINDACO**

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31/01/2020 dal Consiglio dei Ministri;

**VISTI:**

- i consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web, cui si rimanda <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>;

- le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito sito web, cui si rinvia [www.who.int](http://www.who.int)

**VISTO** l'art. 263 del D.L. 13 maggio 2020 n. 34, cd *decreto rilancio* che impone alle pubbliche amministrazioni di adeguare le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alle *esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali* attraverso l'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi per mezzo della flessibilità dell'orario di lavoro, la rivisitazione dell'articolazione giornaliera e settimanale, l'introduzione di modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

**PRESO ATTO** del permanere dello stato di emergenza epidemiologica;

**VISTE** le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui ai decreti legge 16 maggio 2020, n. 33, e 19 maggio 2020, n. 34, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 e 18 maggio 2020, nonché dell'11 giugno 2020;

**VISTE** le precedenti ordinanze sindacali n. 9/2020 e 10/2020, con la quale si stabilivano le modalità di accesso al cimitero comunale ed ai pubblici uffici comunali, nonché la riapertura del mercato settimanale di via A.B. Alessi e limitrofe in esecuzione alle le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11/04/2020, n. 17 del 18/04/2020 e n. 21 del 17 maggio 2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02/06/2020;

**RITENUTO** di adeguare le precedenti statuizioni;

**VISTO** l'art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

Ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 adottare il seguente assetto regolamentare dell'accesso dell'utenza alle strutture, sedi ed uffici comunali fatte salve eventuali

proroghe:

1. è fatto obbligo a chiunque di indossare, nei **luoghi chiusi pubblici ed aperti al pubblico**, mascherine (anche di comunità);
2. nello svolgimento delle **processioni religiose**, devono essere assicurate dai relativi organizzatori le precauzioni sanitarie riportate nella circolare 11 giugno 2020, n. 2, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civile e l'Immigrazione, in copia acclusa alla presente ordinanza;
3. con decorrenza dal 29 giugno 2020 è ammesso l'accesso al **cimitero comunale** con il solo vincolo dell'utilizzo delle mascherine, anche di comunità, dei guanti monouso e del mantenimento del distanziamento sociale; l'accesso alle cappelle gentilizie private è consentito a non più di due persone alla volta, mentre per l'accesso alle cappelle delle confraternite deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;
4. fino a diversa disposizione, restano vietati:
  - i cortei funebri, ostandovi il generale divieto di assembramento;
  - la vendita dei fiori nella prossimità del cimitero comunale
5. al solo fine di evitare assembramenti, fino al 31 luglio 2020, è consentito agli **esercizi commerciali** di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 23:00 e di non rispettare l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale; resta fermo il rispetto degli orari di chiusura successivi alle ore 23:00 per coloro che erano già autorizzati;
6. limitatamente al periodo di emergenza e fino al 31 luglio 2020 relativamente alle **attività industriali** ed ai **cantieri privati e pubblici**, le committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono tenuti alla vigilanza affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio; in via eccezionale le ispezioni nei cantieri possono essere effettuate anche dalla Polizia Locale;
7. con decorrenza dal 29 giugno 2020 è ripristinata l'**apertura al pubblico degli uffici comunali** nel rispetto delle disposizioni impartite con ordinanza sindacale n. 3 del 16 gennaio 2013; i Responsabili delle Aree di P.O. avranno cura di mantenere lo smart work limitatamente alle situazioni concrete nelle quali non è possibile assicurare il distanziamento tra colleghi all'interno dello stesso ufficio, ovvero il distanziamento tra funzionari ed utenti, limitatamente ai giorni di ricevimento dell'utenza (in entrambi i casi, non meno di un metro), secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Responsabile dell'Area Tecnica per come definite unitamente al RSPP ed al Medico Competente; il Responsabile dell'Area Tecnica è incaricato di verificare settimanalmente l'esecuzione degli adempimenti definiti unitamente al RSPP per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in situazione di massima sicurezza: la ricezione degli utenti presso gli uffici comunali deve essere strettamente limitata ai giorni ed alle ore di apertura al pubblico e deve avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 095 7980092 o su specifica convocazione d'ufficio;
8. con decorrenza dal 29 giugno 2020 è fruibile l'accesso alla **Villa Comunale** solo se muniti delle mascherine, anche di comunità; non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso; al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, la fruizione dell'**area gioco** è consentita tutti i giorni solo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ad un numero massimo di 15 persone (bambini ed eventuali accompagnatori) solo se muniti delle mascherine, anche di comunità; non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso; i *“controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro”* [cfr: articolo 1 comma 1 lettera c) del dpcm 17 maggio 2020 - protocollo di sicurezza (allegato 8)] sono assicurati attraverso l'utilizzo dei soggetti destinatari del cd *“assegno civico”*;
9. i *“controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro”* [cfr: articolo 1 comma 1 lettera c) del dpcm 17 maggio 2020 - protocollo di sicurezza (allegato 8)] del **parco gioco di Largo**

San Giuseppe sono assicurati dal concessionario dell'area sulla quale insiste il suddetto parco giochi; al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, è consentito l'accesso contemporaneo ad un numero massimo di 15 persone (bambini ed eventuali accompagnatori) solo se muniti delle mascherine, anche di comunità; non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;

**10.** è onere del concessionario vigilare sul mantenimento del distanziamento sociale ed adottare ogni accorgimento utile ad evitare assembramenti nella Piazza delle Consuetudini;

**11.** Le modalità di ordinaria interlocuzione con gli uffici comunali SONO QUELLE DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A MEZZO TELEFONO, utilizzando i riferimenti di contatto reperibili sul sito istituzionale [www.comune.santamariadilicodia.ct.it](http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it);

**12.** per tutte ogni altra esigenza è possibile contattare gli uffici comunali, chiamando il numero telefonico 095/7980092;

### **PRECISA ALTRESÌ**

- Che la presente ordinanza entra in vigore a partire dal giorno 29 giugno 2020, fermo restando eventuali modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze che dovessero in concreto presentarsi.
- Che tutti gli uffici comunali, ognuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a darvi completa attuazione;
- Che avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di giorni 60, ovvero al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120 dall'adozione.

Il Sindaco  
F.to Salvatore Mastroianni